

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 14 settembre 2020

Circolare n° 14/2020

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Decreto Agosto – D.L. n. 104/2020.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse per imprese e lavoratori del **D.L. n. 104/2020** recante misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell'economia.

N.B.: Buona parte delle norme in esso contenute attendono circolari applicative utili a renderle operative e questo sta creando una fase di stallo che speriamo abbia termine quanto prima.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, FIS, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E FSBA – Art. 1

I datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un **periodo di ammortizzatore sociale** per una durata massima di **9 settimane**, incrementate di **ulteriori 9 settimane** a determinate condizioni (**18 settimane complessive**).

La norma prevede che gli eventuali periodi di **ammortizzatore sociale già richiesti e collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020** ma afferenti alla precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni) **sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto**.

Come anticipato, esaurite le prime 9 settimane collocate a partire dal 13 luglio, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle **ulteriori 9 settimane**, sono tenuti a versare un **contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019**.

Il contributo addizionale sarà pari:

- al **9%** della **retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
- al **18%** della **retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

Il **contributo addizionale non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**, ovvero hanno **avviato l'attività** di impresa successivamente al **1° gennaio 2019**.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – Art. 14
--

L'articolo 14 ha previsto la **proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2020** per i datori di lavoro che **non abbiano fruito integralmente** degli ammortizzatori sociali (**18 settimane complessive a partire dal 13 luglio**) o del nuovo **bonus contributivo** riconosciuto ai datori di lavoro che **rinunciano alla CIG** (vedi punto successivo – art. 3 del D.L. n. 104/2020).

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

La **deroga** al blocco generalizzato dei licenziamenti **viene meno** nei seguenti 3 casi:

- **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;**
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro**, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali sarà riconosciuta la NASPI;
- **licenziamenti intimati in caso di fallimento** (anche con riferimento a un solo ramo dell'azienda), quando **non** sia previsto **l'esercizio provvisorio dell'impresa**, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Restano **escluse dal divieto** le seguenti causali:

- licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
- recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento dei dirigenti, degli apprendisti a termine del periodo di apprendistato, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG – Art. 3

L'articolo 3 introduce un nuovo **esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali Covid-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.**

I datori di lavoro possono pertanto scegliere tra il ricorso agli ammortizzatori sociali e la possibilità di godere di un incentivo alle seguenti condizioni:

- ha una **durata massima di 4 mesi** da utilizzare **entro il 31/12/2020;**
- è fruibile in una **misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruita** e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;
- non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero contributivo totale è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta. Infine, il mancato rispetto del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo comporta la revoca dell'esonero contributivo.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO – Art. 6

L'articolo 6 introduce un nuovo **esonero contributivo per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 a prescindere dall'età anagrafica dei lavoratori.**

L'esonero contributivo spetta:

- per un periodo **massimo di 6 mesi** decorrenti dalla data di assunzione;
- nel limite **massimo di 8.060 euro annui** da riparametrare su base mensile;
- anche per le **trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine** successive alla data di entrata in vigore del Decreto "Agosto".

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Non è fruibile per assunzioni:

- effettuate con **contratto di apprendistato**;
- a tempo indeterminato di **lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la medesima impresa.

PROROGA /RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE – Art. 8

L'articolo 8 prevede la possibilità di **rinnovo/proroga acausale dei contratti a tempo determinato** con le seguenti limitazioni:

- **periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta** indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo;
- la **sottoscrizione** del rinnovo/proroga **non deve essere successiva al 31 dicembre 2020**;
- resta ferma la **durata massima complessiva di 24 mesi**.

Viene stabilita l'**abrogazione** del comma 1-bis dell'art. 93 del DL n. 34/2020 che prevedeva l'**obbligo da parte dei datori di lavoro di proroga dei contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di utilizzo degli ammortizzatori sociali/ferie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

INDENNITA' COVID 19 PER LAVORATORI INTERMITTENTI – Art. 9

L'articolo 9 prevede il riconoscimento di un'**indennità omnicomprensiva di 1.000 euro** per i **lavoratori intermittenti** in caso di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività lavorativa qualora abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. La richiesta di prestazione dovrà essere presentata sul sito INPS dal soggetto direttamente interessato.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI – Art. 97

L'articolo 97 dispone che i **versamenti sospesi** nei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere versati senza applicazione di sanzioni o interessi**:

- nella misura del **50%** degli importi dovuti **entro il prossimo 16 settembre 2020** in **unica soluzione** ovvero mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo;
- del restante **50%** in una o più rate mensili **fino ad un massimo di 24** con **prima scadenza il 18 gennaio 2021**.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 – Art. 112

L'articolo 112 dispone, **limitatamente al periodo d'imposta 2020**, l'**innalzamento** da euro 258,23 ad euro **516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda** ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. A titolo di esempio si segnalano i seguenti beni/servizi: i buoni acquisto, i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto concessa ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione in uso o in comodato, ecc.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

PROROGA SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA – Art. 99

L'articolo 99 **posticipa** dal 31 agosto 2020 al **15 ottobre 2020** la **sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti presso terzi dell'Agente della riscossione** su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché pensioni e trattamenti assimilati.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti
Il C.d.L. Alessio Bertagnin